

Extracomunitari: diventa reato soggiornare senza permesso in Italia

Alberto Rozza *Consulente aziendale in Lodi*



Il rinnovo del permesso di soggiorno, sia per motivi di lavoro che in tutti gli altri casi, deve essere effettuato 60 giorni prima del termine di scadenza

Legge 15 luglio 2009, n. 94 (S.O. n. 128 alla G.U. 24 luglio 2009, n. 170)

Oggetto: Disposizioni in materia di sicurezza pubblica

La legge n. 94/2009 in oggetto, meglio conosciuta come «Pacchetto sicurezza», entrerà in vigore l'8 agosto 2009 e prevede tutta una serie di misure volte a contrastare l'immigrazione clandestina (inserite nell'art. 1).

Tra queste sicuramente quella che ha fatto maggiormente discutere gli addetti ai lavori, oltre all'opinione pubblica, è l'introduzione del reato di clandestinità, che punisce il cittadino extracomunitario privo del permesso di soggiorno con l'ammenda da 5mila a 10mila euro.

Altre disposizioni (contenute nell'art. 2), invece, sono dirette a fronteggiare i reati mafiosi, prevedendo nuove misure di prevenzione antimafia e modificando nuovamente l'ormai famoso articolo 41-bis dell'ordinamento penitenziario, che disciplina il regime carcerario speciale per i soggetti detenuti per reati di particolare allarme sociale.

Altra norma sulla quale lo scontro politico è stato particolarmente forte è quella che prevede l'introduzione delle ronde al fine di garantire maggiore sicurezza nelle strade, dopo i continui fatti di aggressione, di rapina e di altri reati che si sono registrati negli ultimi mesi.

Le novità per il lavoro

Alcune disposizioni della nuova legge n. 94/2009 riguardano anche il mondo del lavoro.

Si tratta più precisamente di quelle contenute nell'articolo 1, comma 22, che prevedono prima di

tutto di uniformare il termine entro il quale il permesso di soggiorno (sia per motivi di lavoro che non) deve essere rinnovato.

La modifica infatti unifica in 60 giorni prima della scadenza del permesso di soggiorno il termine entro il quale deve essere inoltrata la domanda di rinnovo alla Questura per il tramite degli Uffici postali avvalendosi del cd. «kit a banda gialla».

Sino ad ora il Testo unico sull'immigrazione stabiliva tre diversi termini:

- almeno 90 giorni prima della scadenza, per i permessi di soggiorno per motivi di lavoro in relazione ad un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (articolo 5, comma 3-bis, lettera c);
- almeno 60 giorni prima della scadenza, per i permessi di soggiorno per motivi di lavoro in relazione ad un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato (articolo 5, comma 3-bis, lettera b);

- almeno 30 giorni prima della scadenza per i restanti casi.

Sempre l'articolo 1, comma 22, della legge n. 94/2009 riconosce agli studenti stranieri che hanno conseguito in Italia il dottorato o il master universitario la possibilità di iscriversi, per 12 mesi, all'elenco anagrafico delle persone in cerca di lavoro per al

massimo 1 anno, oppure la facoltà, se in possesso dei requisiti, di chiedere la conversione del permesso di soggiorno per studio in permesso per motivi di lavoro.

Altra importante modifica riguarda l'articolo 27 del Tu sull'immigrazione, che regola i casi in cui l'ingresso dello straniero è possibile senza osservare il decreto flussi.

In sostanza il legislatore ha previsto che la richiesta di nullaosta al lavoro venga sostituita con una semplice comunicazione che il datore di lavoro può inviare telematicamente allo Sportello Unico per l'immigrazione in caso di: dirigenti o personale altamente specializzato (art. 27, comma 1, lett. a); professori universitari destinati a svolgere in Italia un incarico accademico (art. 27, comma 1, lett. c); lavoratori alle dipendenze di soggetti ope-

8 agosto 2009

Entra in vigore la nuova legge n. 94/2009

ranti nel territorio italiano, che siano stati ammessi temporaneamente a domanda del datore di lavoro, per adempiere funzioni o compiti specifici (art. 27, comma 1, lett. g). Le aziende che vogliono fruire della procedura semplificata sono tenute a sottoscrivere un apposito protocollo d'intesa con il Ministero dell'interno con il quale viene garantita la capacità economica e l'osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di categoria.

Lo Sportello Unico per l'immigrazione richiede alla Questura di verificare se sussistono motivi ostativi all'ingresso. Se l'esito della verifica è negativo il Questore invia il nulla osta all'ingresso alla rappresentanza diplomatica o consolare italiana presente nel Paese di residenza del cittadino straniero ai fini del rilascio del visto d'ingresso, utile per poter entrare regolarmente in Italia, sottoscrivere il contratto di soggiorno e richiedere il rilascio del permesso di soggiorno.

Attualmente, nell'ambito della categoria dei lavoratori fuori quota, il Tu sull'immigrazione prevede l'esenzione dalla richiesta di nulla osta per i lavoratori extracomunitari, dipendenti da datori di lavoro residenti o aventi sede in un altro Stato membro nell'Unione europea, che devono essere trasferiti in Italia temporaneamente al fine di effettuare determinate prestazioni oggetto di un contratto di appalto. Per costoro il nulla osta è sostituito da una semplice dichiarazione ai fini del rilascio del permesso di soggiorno (art. 27, comma 1-bis Tu). Questa esenzione adesso è stata estesa anche alle tre predette categorie, per le quali, però, a differenza dei lavoratori già esentati, viene prescritta la verifica da parte del questore dell'assenza di denuncia per gravi reati pendenti in capo ai datori di lavoro.

Carta blu per i lavoratori altamente qualificati

Ricordiamo che, sempre ai fini della semplificazione dell'immigrazione per motivi di lavoro, è stata pubblicata sulla G.U.C.E. L 155/17 del 18.6.2009 la direttiva 2009/50/Ce del Consiglio Ue del 25.5.2009 che regola i requisiti per l'ingresso ed il soggiorno dei cittadini extracomunitari altamente qualificati e che adesso dovrà essere recepita dai singoli Stati membri (vedi anche A. Montemarano in *Guida al Lavoro* n. 27/2009, pag. 26).

In sostanza questi soggetti potranno entrare in uno Stato membro della Ue con modalità semplificate rispetto agli altri stranieri chiamati per svolgere attività a basso contenuto professionale.

Al cittadino straniero che vorrà entrare, per esempio, in Italia verrà rilasciata una «carta blu», della durata da 1 a 4 anni (spetta ai singoli stati della Ue fissarne il periodo di validità), che gli consentirà

di soggiornare e prestare attività lavorativa, e dopo 18 mesi di trovare occupazione presso un datore di lavoro presente in un altro Paese della Ue.

Alla richiesta della carta blu dovrà essere allegato il contratto di lavoro o un'offerta vincolante per svolgere un'attività altamente qualificata della durata di almeno 1 anno, il passaporto o altro documento di viaggio valido, una polizza assicurativa sanitaria e l'attestazione che la retribuzione annuale lorda non è inferiore a quella prevista per gli altri cittadini della Ue.

Se l'attività che lo straniero deve svolgere è di carattere professionale, alla domanda di rilascio della carta blu dovrà essere allegato anche un documento che attesta il possesso dei requisiti previsti dalla legge nazionale per l'esercizio della professione specificata nel contratto di lavoro o nell'offerta vincolante.

Nel caso in cui lo straniero rimanga privo di occupazione (per dimissioni o licenziamento) non viene meno il diritto alla carta blu, a meno che la disoccupazione non sia superiore a 3 mesi consecutivi.

In merito invece alla lotta alla criminalità organizzata di stampo mafioso, in caso di conservazione e amministrazione dei beni sequestrati nel corso di procedimenti di prevenzione antimafia, l'art. 2, legge n. 94/2009 in commento prevede che, quando il sequestro ha ad oggetto aziende, il Tribunale nomini un amministratore giudiziario scelto nella sezione di esperti in gestione aziendale dell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari. Entro 6 mesi dalla nomina, l'amministratore giudiziario deve presentare al Tribunale una relazione particolareggiata sullo stato e sulla consistenza dei beni aziendali sequestrati, nonché sullo stato dell'attività aziendale. Il Tribunale, sentiti l'amministratore giudiziario e il pubblico ministero, ove rilevi concrete prospettive di prosecuzione dell'impresa approva il programma con decreto motivato e impartisce le direttive di gestione dell'impresa. Inoltre il Tribunale autorizza l'amministratore giudiziario al compimento degli atti di ordinaria amministrazione funzionali all'attività economica dell'azienda. Spetta al giudice delegato indicare il limite di valore entro il quale gli atti si ritengono di ordinaria amministrazione, tenuto conto: dell'attività economica svolta dall'azienda; della forza lavoro da essa occupata; della sua capacità produttiva e del suo mercato di riferimento. Merita di essere evidenziata anche la disposizione contenuta nell'art. 2, c. 19, legge n. 94/2009 che modifica l'art. 38 del cd. Codice degli appalti (ossia il Dlgs n. 163/2006), inserendovi l'esclusione dagli appalti pubblici per gli imprenditori che non denuncino le estorsioni (cd. norma anti-racket). In particolare viene ampliata la

Le altre disposizioni della legge n. 94/2009 in sintesi

Articolo	Provvedimento
Clandestinità e aggravanti (art. 1, commi 1-10)	Viene introdotta una norma interpretativa del comma 1, n. 11- <i>bis</i> dell'art. 61 c.p. che prevede la cd. aggravante della clandestinità, ossia la circostanza che il colpevole abbia commesso il reato mentre si trovava illegalmente sul territorio nazionale. L'intervento del legislatore chiarisce che tale aggravante è applicabile ai soli extracomunitari e agli apolidi. Il reato di associazione per delinquere di cui all'art. 416 c.p. viene novellato includendo anche l'associazione per delinquere diretta al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina aggravata (punita con la reclusione da 5 a 15 anni per i promotori dell'associazione; da 4 a 9 anni per i meri partecipanti).
Cittadinanza <i>jure matrimonii</i> (art. 1, comma 11)	Viene modificata la legge n. 91/1992, in materia di cittadinanza, prevedendo che l'ottenimento della cittadinanza italiana a seguito di matrimonio con cittadino italiano possa avvenire alternativamente: - quando, dopo il matrimonio, il coniuge straniero o apolide risieda legalmente per almeno due anni (e non più sei mesi come previsto in precedenza) nel territorio della Repubblica; - dopo tre anni dalla data del matrimonio, se il coniuge straniero o apolide è residente all'estero. In ogni caso è necessario che, nel momento dell'adozione del decreto ministeriale di concessione della cittadinanza, non sia intervenuto lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista la separazione dei coniugi.
Contributo per la cittadinanza (art. 1, comma 12)	Il legislatore prevede inoltre che sia subordinata al pagamento di un contributo pari a 200 euro l'istanza o la dichiarazione di elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza di cui all'articolo 9 legge n. 91/1992 (attualmente è prevista solo la marca da bollo da euro 14,62).
Alloggio agli stranieri (art. 1, comma 14)	Viene modificata la fattispecie penale prevista dall'articolo 12, comma 5- <i>bis</i> , del Tu sull'immigrazione, a carico di colui che dà alloggio a uno straniero irregolare, al fine di precisare che il reato sussiste solo nel caso in cui manchi il permesso di soggiorno al momento della stipula o del rinnovo del contratto di locazione, escludendo così la sussistenza di un obbligo in capo ai proprietari degli immobili, di verificare in via permanente la perdurante titolarità del titolo di soggiorno durante la fruizione dell'alloggio.
Matrimonio con lo straniero (art. 1, comma 15)	Viene modificato l'art. 116, comma 1, c.c., al fine di prevedere che lo straniero che vuole contrarre matrimonio in Italia debba esibire, oltre al nulla osta dell'autorità competente nel proprio paese, un documento attestante la regolarità del soggiorno nel territorio italiano.
Reato di clandestinità (art. 1, comma 16)	Viene introdotto nel Tu dell'immigrazione l'articolo 10- <i>bis</i> recante una nuova disposizione incriminatrice: il reato di clandestinità, che ha luogo quando lo straniero fa ingresso e soggiorna illegalmente nel territorio dello Stato. Il reato è punito con l'ammenda da euro 5.000 a euro 10.000. Alla contravvenzione non si applica l'articolo 162 c.p. (Oblazione nelle contravvenzioni), ossia la facoltà di estinguere il reato da parte del contravventore tramite il pagamento di una somma di denaro. Ai fini dell'esecuzione dell'espulsione dello straniero denunciato per il reato di clandestinità non è richiesto il rilascio del nulla osta da parte del giudice di pace (a cui il Pacchetto sicurezza assegna la competenza a giudicare sul reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato). Viene estesa anche al reato di clandestinità la facoltà di sostituire la pena con la misura dell'espulsione per un periodo non inferiore a cinque anni.
Condizioni igieniche degli alloggi (art. 1 commi 18-19)	In sede di iscrizione anagrafica o di richieste di variazione, i competenti uffici comunali possono verificare le condizioni igienico-sanitarie dell'immobile in cui il richiedente intende fissare la propria residenza. Viene modificato l'articolo 29, comma 3, del Dlgs 25 luglio 1998, n. 286, che prevede i requisiti che deve possedere lo straniero (ad eccezione del rifugiato) che richiede il ricongiungimento familiare, con particolare riferimento alle caratteristiche dell'alloggio, che deve essere conforme ai requisiti igienico-sanitari e di idoneità abitativa, accertati dai competenti uffici comunali, e non più la semplice conformità ai parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica o il possesso dei requisiti accertati dall'Asl.
Ingresso in Italia (art. 1, comma 22)	L'ingresso in Italia è vietato anche quando lo straniero non è ancora stato condannato definitivamente per uno dei gravi reati per i quali la legge prevede l'arresto obbligatorio in flagranza (ai sensi dell'articolo 380, commi 1 e 2, c.p.p.), ovvero per quelli riconducibili direttamente o indirettamente al fenomeno migratorio (si tratta dei reati inerenti gli stupefacenti, la libertà sessuale, il favoreggiamento delle migrazioni clandestine, lo sfruttamento della prostituzione e lo sfruttamento dei minori). Inoltre l'ingresso è consentito purché lo straniero non sia stato condannato definitivamente per specifiche violazioni della disciplina del diritto d'autore, relativi prevalentemente alla duplicazione e commercializzazione abusiva di opere dell'ingegno, e degli articoli 473 e 474 c.p. (relativi, rispettivamente, alla contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali e all'introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi).
Tassa di soggiorno (art. 1, comma 22)	La richiesta di rilascio e di rinnovo del permesso di soggiorno (ad eccezione del permesso per asilo, per richiesta asilo, per protezione sussidiaria e per motivi umanitari), così come

Articolo	Provvedimento
	per i soggiorni per visita, affari, turismo e studio, è subordinata al versamento di un contributo da fissarsi con decreto del Ministro dell'economia, di concerto con il Ministro dell'interno, tra un minimo di 80 e un massimo di 200 euro. Attualmente lo straniero è già tenuto a versare circa 72 euro per ottenere il permesso di soggiorno. Non è chiaro se il nuovo costo sia sostitutivo o debba essere cumulato con le attuali spese.
Trattenimento nei Cei ed espulsione (art. 1, comma 22)	La permanenza nei Cei (i centri di identificazione ed espulsione), gli ex Cpta, è pari a 60 giorni, con la possibilità di due ulteriori proroghe, di 60 giorni ciascuna, in presenza di due condizioni, tra loro alternative: mancata cooperazione al rimpatrio del cittadino del Paese terzo; ritardi nell'ottenimento della necessaria documentazione dai Paesi terzi. Di conseguenza, la permanenza complessiva massima, pari in precedenza a 60 giorni è ora prolungata a 180 giorni. Viene elevato il grado di parentela dal secondo al quarto ai fini del divieto di espulsione e di respingimento degli stranieri conviventi con parenti di nazionalità italiana.
Contraffazione dei documenti (art. 1, comma 22)	Viene punita con la reclusione da 1 a 6 anni non solo la contraffazione o l'alterazione dei documenti che costituiscono titolo per la presenza del cittadino straniero nel territorio nazionale (visto di ingresso, permesso di soggiorno, contratto di soggiorno ecc.), ma anche il mero utilizzatore di tali documenti contraffatti o alterati.
Novità sui permessi (art. 1, comma 22)	Il permesso di soggiorno per motivi familiari può essere revocato o negato anche quando il titolare è stato condannato per reati rispetto ai quali è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza (articolo 380, commi 1 e 2, c.p.p.). Chi non osserva l'ordine di esibizione del passaporto o di altro documento di identificazione e del permesso di soggiorno o di altro documento attestante la regolare presenza nel territorio dello Stato viene punito con l'arresto fino ad un anno e l'ammenda sino a 2.000 euro (in precedenza la norma prevedeva l'arresto fino a sei mesi e l'ammenda fino a lire ottocentomila). Il rilascio del permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo è subordinato al superamento, da parte del richiedente, di un test di conoscenza della lingua italiana.
Ricongiungimenti familiari (art. 1, comma 22)	Il ricongiungimento del genitore naturale al figlio minore soggiornante in Italia, è ammesso purché quest'ultimo sia già regolarmente soggiornante sul territorio nazionale con l'altro genitore. La norma attualmente richiede semplicemente che il minore debba essere regolarmente soggiornante, senza ulteriori specificazioni. Viene inoltre eliminato il riferimento al fatto che la dimostrazione del possesso, da parte del genitore, dei requisiti di disponibilità di alloggio e di reddito possa essere assolta entro un anno dall'ingresso in Italia e, quindi, debba presumibilmente essere assolta prima del ricongiungimento. Il nulla osta al ricongiungimento familiare deve essere rilasciato dalla prefettura entro 180 giorni dalla richiesta. Viene eliminata la possibilità che, trascorsi centottanta giorni dalla richiesta, l'interessato possa ottenere il visto di ingresso direttamente dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane, dietro esibizione della copia degli atti contrassegnata dallo Sportello Unico per l'immigrazione, da cui risulti la data di presentazione della domanda e della relativa documentazione. Il ricongiungimento familiare può essere negato quando la persona con cui si chiede il ricongiungimento è coniugata con un cittadino straniero, regolarmente soggiornante in Italia, ma già coniugato con altra persona.
Accordo di integrazione (art. 1, comma 25)	All'atto della presentazione della domanda di rilascio del permesso di soggiorno, lo straniero deve sottoscrivere un accordo di integrazione, articolato per crediti, impegnandosi in tal modo a condividere specifici obiettivi di integrazione, conseguibili nel periodo di validità del permesso di soggiorno. La perdita integrale dei crediti comporta la revoca del titolo di soggiorno e l'espulsione amministrativa dello straniero eseguita dal questore con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica.
Favoreggiamento dell'immigrazione clandestina (art. 1, comma 26)	Integra il reato, oltre il compimento di atti diretti a procurare illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato o in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, anche la condotta di chiunque promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato, in violazione delle disposizioni del Tu dell'immigrazione. Per quanto riguarda la pena, da un lato è confermata la reclusione da 1 a 5 anni; dall'altro la pena pecuniaria viene fissata in 15.000 euro per ogni clandestino di cui si sia favorita l'immigrazione. Vengono inoltre punite con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona, come autonoma figura di reato, le predette condotte poste in essere in presenza di determinate modalità, quali: a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone; b) per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale la persona è stata esposta a pericolo per la sua vita o la sua incolumità; c) per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale la persona è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante; d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti; e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti. La pena della reclusione da cinque a quindici anni dovrà essere aumentata da un terzo alla metà e la multa fissata in 25 mila euro a persona se i suddetti fatti: sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale ovvero all'impiego di minori in attività illecite per favorirne lo sfruttamento; sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto.

platea dei soggetti che, a causa della mancanza di determinati requisiti di ordine morale, sono esclusi dalla partecipazione a gare di appalto, forniture e servizi, da affidamento di concessioni, da subappalti e dalla possibilità di stipula dei relativi contratti.

Sanzioni amministrative

Meritano di essere ricordate anche le disposizioni contenute nei commi 60-66 dell'art. 3, legge n. 94/2009 che rivalutano le pene pecuniarie previste dal codice penale e dalla legge n. 689/1981, sul sistema sanzionatorio amministrativo, innalzandole in alcuni casi e convertendole in euro in altri. Per quanto riguarda l'innalzamento dell'entità delle sanzioni, viene riscritto l'articolo 24 c.p. che defini-

sce la pena della multa. Questa adesso consiste nel pagamento allo Stato di una somma non inferiore a euro 50 (prima fissata in 5 euro), né superiore a euro 50.000 (prima fissata in 5.164 euro). Mentre per i delitti determinati da motivi di lucro, se la legge stabilisce soltanto la pena della reclusione, il giudice può aggiungere la multa da euro 50 a euro 25.000. Anche la pena dell'ammenda (art. 26 c.p.) viene rivista. Ora non può essere una somma inferiore a euro 20 (prima 2 euro) né superiore a euro 10.000 (prima 1.032 euro). Infine la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 10 della legge n. 689/1981 non può essere inferiore a 10 euro (prima 12.000 lire) né superiore a 15.000 euro (prima 20 milioni di lire).

Pacchetto sicurezza: le precisazioni della Fondazione Studi Cdl

La **Fondazione Studi del Consiglio nazionale dei Consulenti del lavoro**, con **circolare 27 luglio 2009, n. 8**, fornisce alcune precisazioni in merito alle disposizioni contenute nell'art. 1 della legge n. 94/2009 (cd. Pacchetto sicurezza) che modificano il Tu sull'immigrazione. **1)** Nel caso in cui viene concesso in locazione l'alloggio agli stranieri, la verifica del possesso del permesso di soggiorno va effettuata all'atto della stipula o del rinnovo del contratto di locazione. Il termine rinnovo si riferisce ai soli rinnovi che comportano la sottoscrizione di un nuovo contratto e non anche ai rinnovi taciti o automatici. Quindi se il soggiorno dello straniero diventa irregolare durante la locazione, il proprietario non incorre in alcuna responsabilità, purché alla scadenza non effettui il rinnovo del contratto. In caso di rinnovo del permesso di soggiorno, nelle more del suo rilascio, la ricevuta di presentazione della domanda rilasciata dagli Uffici Postali è sufficiente anche per la regolare locazione degli immobili. Affinché si concretizzi il reato è necessario che la locazione dell'immobile venga effettuata al fine di trarre un ingiusto profitto. Questa situazione non si realizza se il canone richiesto risulta sostanzialmente equo e in linea con il mercato. - In caso di ricongiungimento familiare, lo straniero deve dimostrare la disponibilità di una sistemazione alloggiativa idonea, ossia i locali devono possedere il certificato rilasciato dall'ufficio tecnico del Comune dove è ubicato l'immobile. È necessario possedere anche il parere igienico-sanitario rilasciato dall'ufficio di igiene pubblica dell'Asl di competenza. **2)** Il permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno) viene rilasciato dopo aver superato un test di lingua italiana. È necessario il possesso anche degli altri requisiti quali: il soggiorno regolare per almeno 5 anni, la capacità reddituale e idoneo alloggio. **3)** Lo straniero in possesso di soggiorno per studio che ha conseguito il dottorato o il master universitario di secondo livello, può fruire di un periodo transitorio di 12 mesi per ricercare un impiego, previa iscrizione all'elenco anagrafico delle persone in cerca di lavoro. Se lo straniero possiede i requisiti può anche chiedere la conversione del permesso di soggiorno per studio in uno per motivi di lavoro. **4)** Non è più necessario richiedere il rilascio del nulla osta allo Sportello Unico per l'immigrazione per l'ingresso di dirigenti o personale altamente specializzato (art. 27, c. 1, lett. a), professori universitari destinati a svolgere in Italia un incarico accademico (art. 27, c. 1, lett. c), lavoratori alle dipendenze di soggetti operanti nel territorio italiano, che siano stati ammessi temporaneamente a domanda del datore di lavoro, per adempiere funzioni o compiti specifici (art. 27, comma 1, lett. g). È invece sufficiente darne comunicazione per via telematica allo Sportello Unico per l'immigrazione. Le aziende che vogliono fruire della procedura semplificata sono tenute a sottoscrivere un apposito protocollo d'intesa con il Ministero dell'interno con il quale viene garantita la capacità economica e l'osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di categoria. Il protocollo d'intesa dovrebbe essere un documento programmatico iniziale con la conseguenza che potrà essere utilizzato per ogni futuro ingresso richiesto dall'azienda. **5)** Al fine di promuovere la convivenza dei cittadini italiani e stranieri, nel rispetto dei principi sanciti dalla Costituzione Italiana, viene introdotto l'accordo di integrazione che dovrà essere sottoscritto dal cittadino extracomunitario che intende farsi rilasciare il permesso di soggiorno. Durante il periodo di validità del permesso di soggiorno lo straniero matura dei crediti che potranno anche essere persi per motivi legati ai comportamenti in contrasto con l'ordinamento italiano. Le norme legate al rapporto di lavoro ed in particolare quelle riguardanti gli obblighi in capo al lavoratore sono tra quelle la cui infrazione potrebbe comportare la perdita dei suddetti crediti.